



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 03 Del 05.01.2023	Oggetto: Azioni giudiziarie per il recupero delle spese di lite derivanti da contenziosi.
---------------------------------	--

L'anno Duemila ventitré il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12:45 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione è risultata vincitrice di una serie di contenziosi, all'esito dei quali le sono state riconosciute, da parte delle varie Autorità Giudiziarie interessate al loro scrutinio, le relative spese legali;
- appare opportuno procedere al loro recupero, al fine di sostenere, seppure parzialmente il costo del contenzioso che grava sul bilancio comunale;

Considerato che detta attività di recupero interessa le vertenze appresso indicate:

- Emanuela Siciliani, in ragione della Sentenza del TAR Lazio Sezione Staccata di Latina n. 400/2022;
- Mazzella Marcello e Paolo Leonardo Mercurio, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.303/2022;
- Anna Fendi, in ragione delle Sentenze del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 97 e 98 del 2022;
- Angelo Martusciello, in ragione della Sentenza del Consiglio di Stato n.9070/2022;
- Marina Chillemi; Antonio Tresca; Mario Pellegrini e Cristiano Savi, in ragione dell'Ordinanza n.66/2022 del TAR Lazio Sezione Staccata di Latina;
- Ianiri S.r.l. in ragione della Sentenza del Tribunale di Cassino n. 1647/2022;
- Rosa dei Venti Soc. Coop. a r.l., in ragione della decisione del Consiglio di Stato n. 5793/2018;
- Aniello Romano, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 761 del 2015;
- Auletta Vincenzo, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.132/2016; in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.1055/2014; in ragione della Sentenza n.2201/2017;
- Tagliamonte Ida + altri, in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.1139/2019;
- IMEG S.r.L., in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.120/2019;
- Ben Khalil Khaled, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.121/2016;
- Società Cooperativa Edilizia La Rosa dei Venti a R.L., in ragione della Sentenza del Consiglio di Stato n.5793/2018;
- Mazzella Giuseppe, in ragione della Sentenza della Corte di Appello di Roma n.1232/2018;
- Mazzella Marcello, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.246/2012;
- Ottolini Antonio, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.160/2016; in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.187/2015;
- Pacifico Luigi, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.961/2013;
- Primini Claudio, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.271/2013;
- Romano Loredana, in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.116/2019;
- Scotti Giuseppe, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n.3937/2012; in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.97/2016; in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.183/2012;
- Società Consortile Cooperativa Futura, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.810/2016;
- Tagliamonte Luca, in ragione della Sentenza del Consiglio di Stato n.6976/2018;
- Turco Mauro, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.469/2015; in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.270/2013;
- Vitiello Rosalia, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.69/2013;

- Vitiello Biagio, in ragione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.289/2012;
- Turriziani Renato, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.732/2019;
- Isola di Ponza Costruzioni Edilizie a R.L., in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.454/2014;
- Bucciarelli Enzo, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.716/2014;
- Edoardo Marino Taussig De Bondonia, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.669/2016;
- Curcio Emilia, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.819/2015;
- Coppola Luigi, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.1035/2013;
- Associazione Diportisti Arcipelago Pontino, in ragione del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.210/2013;
- Mazzarella Fabio, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.1038/2013;
- Associazione Polisportiva Dilettantistica “Marineria Ponzese”, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.18/2014;
- Claudia Bisceglie, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.300/2014;
- Calisi Antonio, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n.12/2016;
- Marea Impianti S.r.L., in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.1120/2017;
- Viscardi Arnaldo, in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.1428/2019;
- Vitiello Antonietta +5, in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.117/2018;
- Tequila Café Frontone S.a.S., in ragione della Sentenza del Tribunale di Cassino n.226/2019;
- Giuseppi Lamberto Lorenzo Oliviero, in ragione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n.101/2015;
- Ianiri S.r.L., in ragione della Sentenza del Tribunale di Cassino n.1647/2022;
- Ditta Fatone Emanuele, in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.1605/2020;
- Santoni Ezio, in ragione della Sentenza del Tribunale di Latina n.2094/2016;

Tenuto conto che appare opportuno, per i principi generali di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, di garantire la continuità difensiva in consequenzialità, avvalendosi del patrocinio del medesimo legale patrocinatore, Avv. Giacomo Mignano, iscritto all'Albo degli Avvocati di Latina, con studio in Latina, Via G.B. Vico,45, che curato fruttuosamente la difesa tecnica dell'Ente nei predetti contenziosi; Con l'affidato incarico viene conferita in favore del predetto legale ed a carico degli obbligati esplicita delegazione di pagamento, affinché possa procedere ad incamerare direttamente dalle suindicate parti debentrici le somme liquidate nei richiamati giudizi defalcandoli dalle note spese da predisporre per l'attività predisposta, ove queste dovessero superiori, secondo le previsioni minime contenute nel D.M. n.55/2014, a quanto liquidato dall'Autorità Giudicante, ovvero a fronte delle altre ragioni di credito vantate nei confronti dell'Amministrazione per l'attività professionale svolta, nel tempo, in suo favore e per la quale non risulta essere stato saldato l'onorario maturato;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, D. Lgs. n.267/2000; con votazione unanime legalmente resa;

Visto il D. Lg. n. 267/2000;
Visti gli articoli 1268 e 1269 c.c.
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- 1) **Di conferire** all'Avv. Giacomo Mignano l'incarico di procedere al recupero delle spese liquidate in favore dell'Amministrazione nei confronti delle persone sopra indicate, sulla scorta dei richiamati contenziosi;

- 2) **Con l'affidato** incarico viene conferita in favore del predetto legale ed a carico degli obbligati esplicita delegazione di pagamento, affinché possa procedere ad incamerare direttamente dai predetti le somme liquidate nei richiamati giudizi, defalcandoli dalle note spese da predisporre per l'attività svolta, ove queste dovessero essere superiori, secondo le previsioni minime contenute nel D.M. n.55/2014, a quanto liquidato dall'Autorità Giudicante, ovvero a fronte delle altre ragioni di credito vantate nei confronti dell'Amministrazione per l'attività professionale svolta nel tempo, in suo favore e per la quale non risulta essere stato saldato l'onorario maturato, esplicitando che le spese per procedere al conferito recupero faranno carico al nominato legale con espressa manleva dell'Amministrazione da detti oneri;
- 3) **Di rendere** la presente, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, a norma dell'art. 134, IV comma, del TU sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale approvato e sottoscritto:

Il Presidente f.to Francesco Ambrosino	Il Segretario Comunale f.to Dott. Raffaele Allocca
--	--



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 3 a partire dal 05/01/2023, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

